

Recupero facile degli 80 euro

Le imprese che li hanno già versati ai propri dipendenti potranno recuperarli compensandoli nel modello F24 con i debiti verso l'erario, l'Inps o gli enti locali

Bonus 80 euro recuperato dai datori di lavoro in F24. Non si applica né il tetto di 700 mila euro annui, né il blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a

ruolo oltre i 1.500 euro. Il bonus potrà essere compensato con qualsiasi importo a debito nel modello F24, anche in sezioni diverse da quella riservata all'erario (Inps,

Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o assicurativi). Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate.

Stroppa a pag. 21

La circolare delle Entrate sulle modalità di restituzione del quantum da parte dello stato

Bonus 80 euro, recupero in F24 Cade il limite dell'importo per le somme iscritte a ruolo

DI VALERIO STROPPA

Bonus 80 euro recuperato dai datori di lavoro in F24. La restituzione da parte dello stato delle somme corrisposte in busta paga ai dipendenti non sconta i limiti ordinari. Non si applica, infatti, né il tetto di 700 mila euro annui, né il blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro. Il bonus erogato ai lavoratori dai sostituti d'imposta potrà essere compensato con qualsiasi importo a debito esposto nel modello F24, anche in sezioni diverse da quella riservata all'erario (Inps, Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o assicurativi). È quanto ha precisato l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E di ieri. Il nuovo documento di prassi ritorna sul tema del bonus Renzi già affrontato nei mesi scorsi con le circolari nn. 8/E e 9/E. Questa volta, però, l'attenzione dell'amministrazione finanziaria si rivolge alle modifiche apportate in sede di conversione al dl che ha introdotto l'agevolazione (66/2014). Se, infatti, la versione originaria del decreto Irpef prevedeva che il recupero del credito erogato ai lavoratori avvenisse con la riduzione delle ritenute e dei contributi in busta paga, la legge 89/2014 ha previsto l'utilizzo della compensazione. È venuto quindi meno ogni riferimento sia alla capienza delle ritenute disponibili, sia al periodo di

paga. A tale proposito, con la risoluzione n. 48/E del 2014 le Entrate hanno istituito il codice tributo 1655, che i sostituti di imposta devono utilizzare proprio per il recupero delle somme erogate ai lavoratori. La circolare affronta diversi casi pratici, anche attraverso l'ausilio di esempi di compilazione dell'F24. Uno è quello del sostituto d'imposta che, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese, eroga il bonus ad alcuni dipendenti (maturando quindi un credito verso l'erario) ma al contempo recupera quello indebitamente già versato ad altri dipendenti (generando quindi un debito). In tali ipotesi l'azienda dovrà sommare le due voci: se il saldo è positivo, potrà compensare l'importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, dal raffronto emerge un debito (cioè l'importo trattenuto ai lavoratori è superiore a quello erogato) il sostituto dovrà versare il saldo entro il giorno 16 del mese successivo, avvalendosi del codice tributo 1655. Laddove, invece, l'azienda si trovi a dover erogare il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, nel modello F24 andrà comunque utilizzato il codice 1655, indicando dicembre 2014 come mese e anno di riferimento. La circolare, infine, esamina il caso delle pubbliche amministrazioni. Come già

chiarito con la circolare n. 9/E del 2014, per gli enti pubblici resta la facoltà di recuperare il bonus erogato attraverso lo scomputo dalle ritenute. Oltre, naturalmente, alla possibilità di compensazione (tramite i modelli F24 o F24-EP). Poiché, però, la legge non stabilisce alcun criterio di priorità, «dette modalità possono essere liberamente adottate», sottolinea la circolare, «possibilmente evitando l'insorgere di ipotesi di incapienza in relazione, ad esempio, all'effettuazione dei conguagli fiscali derivanti dalle dichiarazioni 730/2014».



Il recupero del credito d'imposta del bonus Irpef erogato dai datori di lavoro

<p>Il credito si recupera a tutto campo</p>	<p>I datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato dovranno utilizzare solo il modello F24 e potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito. L'eventuale credito non usato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite F24. Sono fatti salvi i comportamenti dei sostituti d'imposta che, prima dell'entrata in vigore della legge abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando l'F24.</p>
<p>Compensazioni e recupero del credito senza i limiti ordinari</p>	<p>Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700 mila euro. Il recupero non è soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.</p>
<p>Le regole da seguire nel caso di ricalcolo del credito spettante</p>	<p>Il sostituto d'imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e, allo stesso tempo, recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se l'importo del credito erogato è superiore a quello recuperato, il sostituto d'imposta può utilizzare in compensazione solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l'importo è superiore a quello erogato, il sostituto d'imposta deve versare la differenza a debito (codice tributo 1655).</p>
<p>Le novità per le amministrazioni dello stato</p>	<p>La p.a. potrà recuperare il credito d'imposta erogato ai lavoratori sia mediante compensazione con i modelli F24 e F24 Ep, sia mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte mancante, dei contributi previdenziali.</p>